



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI - COLOMBO"
Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199
C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605
E-Mail caic81200v@istruzione.it PEC caic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani.edu.it

Circolare n. 80

CAGLIARI, 11 OTTOBRE 2024

Alla Commissione Elettorale
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
AI DSGA

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto e presentazione delle liste

Con atto, di cui al prot. n. 11871 del 10 Ottobre 2024, che si allega alla presente, sono state indette le Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027, le quali si svolgeranno nei giorni di Domenica 24 e Lunedì 25 Novembre 2024.

Si trasmettono in allegato:

- Atto di Indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto
- Indicazioni sulla presentazione delle liste per ciascuna componente
- Modulistica per la presentazione delle liste per ciascuna componente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Porru
firma sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, C. 2, D.lgs 39/93

**SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL
27 E 28 NOVEMBRE 2022**

COMPETENZE	RIFERIMENTO O.M.215 15-7-91	SCADENZE (GIORNO)	DATA
Il Dirigente scolastico nomina la Commissione Elettorale di istituto (5 membri)	art. 24 c. 6	45°	non oltre il 10/10/2024
Il Dirigente scolastico comunica alla Commissione Elettorale le sedi dei seggi elettorali	art. 37 c. 4	35°	non oltre il 21/10/2024*
Il Dirigente scolastico comunica alla Comm. Elettorale i nominativi degli elettori	art.27 c.1	35°	non oltre il 21/10/2024*
La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo	art. 27 c.4-5	25°	non oltre il 30/10/2024
Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)	art. 32 c. 3	20°-15°	dalle ore 9 del 4/11/2024 alle ore 12 del 9/11/2024
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	15°	subito dopo le ore 12 del 9/11/2024
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi	art. 35 c. 2	18°-2°	dal 6/11/2024 al 22/11/2024
Richieste per le riunioni sopradette	art. 35 c. 3	10°	non oltre il 14/11/2024
Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E., nomina i componenti dei seggi	art. 38 c. 6	5°	non oltre il 19/11/2024
Elezioni		0	dalle ore 8 alle ore 12 del 24/11/2024 dalle ore 8 alle ore 13:30 del 25/11/24
Proclamazione eletti	art. 45	2°	non oltre il 27/11/2024
Ricorsi risultati delle elezioni	art 46 c.1	3° - 7°	non oltre il 2/12/2024
Accoglimento/rigetto ricorsi	art. 46 c.2	8° - 12°	non oltre il 7/12/2024
Il Dirigente Scolastico convoca il 1° Consiglio d'Istituto	art. 48 c. 1 e 2	13° - 20°	non oltre il 16/12/2024*

* il 20/10/24 è Domenica

* il 15/12/24 è Domenica

ADEMPIMENTI INERENTI LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, nominata con atto prot. n. 11553 del 4/10/2024 è composta da:
Maria Candida Urgu e Fabrizio Setzu (componente Docenti);
Barbara Volponi e Magda Cadoni (componente Genitori);
Stefania Sanna (componente Personale A.T.A.).
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni).

Composizione del Consiglio ed elettorato attivo e passivo

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Presentazione delle liste

Le indicazioni per la presentazione delle liste sono allegate al documento, distintamente per ciascuna componente.

- Si ricorda che le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista;
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce (X)** sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

- **Sarà istituito un seggio elettorale.**

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.